

## **GESTIONE DELLE SOSTANZE ESPLOSIVE : LO SMALTIMENTO E LA DISTRUZIONE**

Le sostanze esplosive hanno una lunga storia: già Marco Polo nel XIII secolo scopriva cosa riuscivano a fare i cinesi con una misteriosa "polvere nera".

Considerando il pericolo per la pubblica incolumità e per l'ordine pubblico che le sostanze esplosive possono costituire, quasi tutti i governi, tra cui anche quelli europei, hanno legiferato in merito.

In Italia con il Regio Decreto del 1931, noto come Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), vengono regolamentate alcune attività legate alla gestione degli esplosivi: nello specifico vengono trattati il riconoscimento, la produzione, la detenzione, il trasporto e la registrazione dei movimenti; in tal modo si viene a definire un vero e proprio sistema di controllo delle sostanze, atto a tracciare i vari passaggi dei prodotti.

Nel corso degli anni, il Ministero degli Interni ha provveduto ad aggiornare un elenco delle sostanze esplosive (includendo le nuove molecole), ed ha armonizzato la legislazione nazionale con le disposizioni vigenti negli altri Stati membri dell'Unione Europea, unione che nacque come Comunità Economica Europea, o CEE, con lo scopo di favorire il libero scambio delle merci e creare un mercato comune, e non con competenze relative alla sicurezza nazionale o sull'ordine pubblico sopra citati.

Il riconoscimento di una sostanza od oggetto esplosivo o pirotecnico è di competenza del Ministero dell'Interno attraverso l'ausilio di una Commissione Consultiva Centrale per le Armi e gli Esplosivi.

Una volta che il prodotto è assoggettato alle disposizioni del TULPS tutte le cessioni devono essere apposte su appositi registri vidimati dalla Questura territorialmente competente.

Tutti quei prodotti che dal TULPS vengono declassificati (esempio di declassificazione sono gli air bag, i quali sono soggetti al TULPS fino al loro assemblaggio sull'autovettura) o non riconosciuti, sono soggetti alla normativa sui rifiuti.

Ad esempio, se un pirotecnico produce dei fuochi artificiali, questi devono prima essere riconosciuti e poi è possibile procedere alla loro produzione; gli scarti generati dalla produzione (come fogli di carta contaminati da prodotti con caratteristiche esplosive) devono essere destinati allo smaltimento secondo il D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale).

Nella sua evoluzione politica e normativa, l'UE ha regolamentato non solo la libera circolazione dei prodotti ma anche quella degli scarti/rifiuti; risalgono al 1975 le prime direttive emanate in merito dalla Commissione e dal Consiglio dell'Unione Europea, che fin dall'inizio hanno ritenuto di escludere la competenza comunitaria sulle sostanze esplosive in disuso, in quanto di competenza delle norme specifiche esistenti in ogni stato membro per la gestione degli esplosivi (in Italia, come detto, il TULPS).

Negli ultimi anni vi sono state delle modifiche alle diverse direttive sulla gestione dei rifiuti, che hanno portato alla redazione di un elenco di codifica dei rifiuti chiamato CER (Codice Europeo Rifiuti), nel quale i rifiuti vengono classificati in funzione del ciclo di lavorazione di provenienza; ad esempio un rifiuto generato da un impianto che effettua verniciature ed un rifiuto generato da un impianto che prevede la fusione dell'alluminio hanno due codici diversi, nonostante siano di fatto rifiuti identici.

Vi sono inoltre degli elenchi di codifica, che raggruppano i codici generici comuni a tutti i settori, quali ad esempio gli imballaggi.

Nel capitolo 16.00.00 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO :

- 16.04.00 ESPLOSIVI DI SCARTO
- 16.04.01\* MUNIZIONI DI SCARTO
- 16.04.02\* FUOCHI ARTIFICIALI DI SCARTO
- 16.04.03\* ALTRI ESPLOSIVI DI SCARTO

in tale Capitolo, ritroviamo gli esplosivi, vale a dire tutti quei prodotti che hanno caratteristiche esplosive ma che non sono soggetti a normative sugli esplosivi dal punto di vista della "sicurezza".

L'asterisco che caratterizza tali codici sta ad indicare che i prodotti citati sono da classificarsi come rifiuti pericolosi in funzione degli allegati G, H ed I dello stesso Decreto; nell'allegato I viene data la definizione di ciò che è propriamente da ritenersi esplosivo :

**"Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del DINITROBENZENE.**

E' dunque possibile affermare che a tutte le sostanze includibili in tale definizione è necessario attribuire la caratteristica di pericolo H1.

Oltre ai codici sopra indicati è possibile utilizzare altri codici presenti nell'elenco:

Rifiuti dalla smantellamento delle auto:16.01.10\* componenti esplosivi (ad esempio air bag) oppure:

15.00.00 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI);

15.02.00 ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI ED INDUMENTI PROTETTIVI;

15.02.02\* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.

Di seguito sono indicati due casi esemplificativi:

1. E' necessario sostituire il filtro di un aspiratore Tiger-Vac. Come si procede per la classificazione:

◦ sicuramente si può affermare che il filtro non è un prodotto soggetto al TULPS;

◦ sicuramente è un rifiuto; a questo punto bisogna definire la contaminazione: se vi sono sostanze che hanno un grado di sensibilità maggiore del dinitrobenzene, si associa la caratteristica di pericolo H1 e si procede a scegliere il codice CER più appropriato: in questo caso il 15.02.02\* certamente è il più appropriato ma potrebbe arrecare qualche problema in caso di incidente presso l'impianto di destino, in quanto il CER non va ad indicare di per sè il pericolo associato. Solitamente la Primis Srl consiglia il 16.04.03\*, che preclude che il destinatario abbia una struttura in cui siano stati vagliati tutti i rischi specifici per tipologie che possono produrre esplosioni.

2. E' necessario svuotare la vasca di accumulo dell'aspiratore:

◦ verificare se lo scarto presenta delle sostanze ritenute soggette al TULPS. In questo caso richiedere la licenza di trasporto al Prefetto: se non classificato di I° per quantitativi inferiori ai 5 Kg, oppure di V° per quantitativi inferiori ai 25 Kg. In entrambe le circostanze destinarlo presso dei "cantieri di scaricamento" dotati di forni di inertizzazione con appositi impianti di abbattimento degli inquinanti.

◦ Ipotizzando che il rifiuto non presenti sostanze soggette al TULPS, si procede alla classificazione con l'attribuzione del CER; se il rifiuto ha una sensibilità maggiore del dinitrobenzene si attribuisce il grado H1; a questo punto è opportuno ricercare il codice appropriato, che in questo caso è il 16.04.03\*.

Nell'eventualità invece di un rifiuto cui non è attribuibile la caratteristica H1, è necessario associare un codice in funzione del ciclo di lavorazione, ad esempio:

La molitura del grano crea polveri che debbono essere classificate nel modo seguente:

02.00.00 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA...TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI.

02.03.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Alla lavorazione dello zucchero si attribuisce invece:

02.00.00 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA...TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI.  
02.04.99 rifiuti non specificati altrimenti.

E' di notevole importanza specificare che il produttore del rifiuto ha sia l'onere di classificare il rifiuto sia il dovere di indicare il pericolo ad esso associato; come per le merci viene emessa la scheda tecnica o l'etichetta, per i rifiuti è necessario dare indicazioni per l'impianto di destinazione.

Nella circostanza che si verifichi un incidente presso l'impianto di destino (e molto spesso si tratta di incendio), il produttore può essere ritenuto responsabile dello stesso, con conseguenze anche penali in merito alla classificazione del rifiuto.

Per questo motivo è consigliabile sempre aderire alla situazione più restrittiva in merito alla classificazione, attribuendo un codice più cautelativo (come nell'esempio sopra indicato del filtro della Tiger-vac non si applica un 15.02.02\* ma un 16.04.03\*), nonostante tale scelta possa avere un maggiore peso economico rispetto ad una classificazione più generica; se si pensa che l'incidenza della quantità di rifiuti prodotti da un'azienda con queste caratteristiche possa essere considerata come minima, sicuramente con un'adeguata classificazione cautelativa ci si può mettere al riparo da eventuali responsabilità.

*di Leo Cipressi*

